

SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE, ASSEGNAZIONE ED ACCETTAZIONE DEI POSTI

1. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE

Possono presentare domanda di ammissione al nido d'infanzia i genitori, tutori o affidatari delle bambine e dei bambini residenti nel comune di Caldonazzo e nei comuni eventualmente convenzionati. Le bambine e i bambini devono risultare residenti con almeno un genitore, secondo quanto disposto dal regolamento.

La domanda di ammissione al nido è effettuata mediante compilazione di apposito modulo predisposto dal servizio competente e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

La domanda di ammissione può essere presentata dal momento in cui il/la bambino/a risulti iscritto/a all'anagrafe del comune di Caldonazzo o in uno dei comuni convenzionati.

La domanda di ammissione di un/a bambino/a non ancora residente può essere accolta solo qualora sia già stata avviata la pratica per il cambio di residenza. Il genitore all'atto della domanda dovrà autocertificare l'avvenuta richiesta di cambio di residenza. L'inserimento al nido è subordinato all'avvenuta iscrizione all'anagrafe comunale.

La domanda di ammissione di un/a bambino/a in affidamento familiare, anche se non residente nel comune, può essere accolta solo qualora risulti residente la famiglia affidataria.

Ai fini della predisposizione delle graduatorie le domande devono essere presentate:

- dal 2 gennaio al 30 aprile (per la graduatoria valida per gli inserimenti di settembre);
- dal 1° agosto al 31 ottobre (per la graduatoria valida per gli inserimenti di gennaio).

Pertanto, solo per le bambine e i bambini nati nei mesi di aprile e ottobre la domanda può essere presentata dalla data di nascita, purché il genitore/tutore/affidatario risulti residente nel comune di Caldonazzo o in uno dei comuni convenzionati.

Tutti i requisiti che danno luogo a punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria devono essere posseduti all'atto della domanda. Ogni variazione intervenuta successivamente alla domanda di ammissione deve essere comunicata entro i termini previsti, ripresentando una nuova domanda.

Il servizio competente è tenuto ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni rese.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, nei confronti di coloro che rilasciano dichiarazioni non veritiere, qualora:

- le stesse determinino un punteggio superiore rispetto a quello a cui il dichiarante avrebbe diritto, il servizio competente procederà all'esclusione dalla graduatoria;
- le stesse determinino un punteggio inferiore rispetto a quello cui il dichiarante avrebbe diritto, il servizio competente provvederà a mantenere tali domande in graduatoria, a punteggio invariato.

2. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

La collocazione nella graduatoria viene effettuata sulla base di un punteggio complessivo ottenuto sommando i punteggi relativi a ciascuno dei criteri individuati.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio il nucleo familiare di riferimento è quello dei genitori che dovrà essere autocertificato al momento della domanda.

Se uno dei genitori ha residenza anagrafica diversa e non sussista situazione di separazione legale, di divorzio o di abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale, di esclusione del coniuge dalla responsabilità genitoriale, di provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, ambedue i genitori si considerano facenti parte dello stesso nucleo familiare della bambina o del bambino.

In caso di parità di punteggio la posizione in graduatoria viene stabilita assegnando la precedenza all'utente con punteggio più elevato con riferimento alla "situazione familiare" di cui al seguente punto B).

In caso di ulteriore parità la precedenza è assegnata a chi ha presentato prima la domanda di iscrizione, come risultante dal protocollo comunale.

Nel caso di bambine e bambini gemelli per i quali solo uno risulta assegnatario, in quanto non vi sono posti disponibili per entrambi verrà effettuata, per l'altro gemello, compatibilmente con gli aspetti pedagogico-organizzativi, un'assegnazione temporanea in soprannumero. Se ciò non fosse possibile, la rinuncia all'ammissione di un solo gemello non comporta la cancellazione dalla graduatoria.

A) CONDIZIONI DI PRIORITÀ

Ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del regolamento vengono prioritariamente ammessi al servizio le bambine ed i bambini con disabilità o in situazione di svantaggio sociale, attestata da relazione dei servizi socio/sanitari competenti.

In tali casi la bambina o il bambino può essere accolto anche in soprannumero sulla ricettività del singolo nido comunale. Nello specifico caso non si provvede alla sostituzione della bambina e del primo bambino dimissionario del servizio.

Viene riconosciuta la priorità di accesso anche nel caso di assenza di entrambi i genitori.

B) SITUAZIONE FAMILIARE

Per definire il punteggio relativo alla situazione familiare vengono valutati i seguenti aspetti relativi al nucleo di appartenenza del minore:

- presenza di un solo genitore;
- situazioni di invalidità nell'ambito del nucleo familiare;
- numero dei figli;
- situazione lavorativa dei genitori.

B1) PRESENZA DI UN SOLO GENITORE

Viene riconosciuta la condizione di "genitore solo" al genitore che effettivamente vive solo con il/la bambino/a e precisamente nei casi di:

- ✓ riconoscimento del bambino da parte di uno solo dei genitori: PUNTI 10;
- ✓ stato di vedovanza: PUNTI 10;

- ✓ abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale, e comunque separazione semplice dall'altro genitore: PUNTI 10;
- ✓ quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare: PUNTI 10;
- ✓ separazione legale ovvero quando è stata ordinata la separazione: PUNTI 8;
- ✓ divorzio: PUNTI 8.

La convivenza con un/una nuovo/a compagno/a viene ritenuta come presenza nel nucleo familiare di due genitori.

B2) PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI SITUAZIONI DI INVALIDITÀ

Ai fini dell'assegnazione del punteggio deve essere dichiarata la presenza, nel nucleo familiare di riferimento, di uno o più componenti in condizioni di disabilità certificata e l'assegnazione di punteggio avviene come segue.

- ✓ Nucleo familiare in cui è presente un genitore o chi, in caso di assenza, svolge funzione genitoriale in condizioni di disabilità certificata:
 - grado di disabilità uguale o superiore al 74%: PUNTI 8
 - grado di disabilità compresa fra il 66% e 73%: PUNTI 6
- ✓ Nucleo familiare in cui è presente un altro figlio in condizione di disabilità certificata:
 - figlio di età inferiore ai 18 anni con disabilità o figlio di età superiore ai 18 anni con grado di disabilità uguale o superiore al 74%: PUNTI 5
 - figlio di età superiore ai 18 anni con grado di disabilità compresa fra il 66% e 73%: PUNTI 3

B3) NUMERO DI FIGLI

Presenza nel nucleo familiare di bambine e bambini, anche se in affido, escluso quello per cui viene presentata domanda di ammissione (il calcolo dell'età viene effettuato tenendo conto solo dell'anno di nascita rispetto all'anno in cui viene presentata la domanda di ammissione):

- ✓ per ogni figlio di età compresa tra 0 e 5 anni PUNTI 3
- ✓ per ogni figlio di età compresa tra 6 e 14 anni PUNTI 2
- ✓ Per ogni figlio di età compresa tra 15 e 18 anni PUNTI 1

B4) SITUAZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI/AFFIDATARI

Il punteggio è attribuito ad ogni genitore.

Ogni dichiarazione deve fare riferimento a situazioni già in essere al momento della presentazione della domanda; non si terrà conto di promesse di assunzione o di situazioni lavorative non formalizzate.

Per ogni genitore si considera una sola delle situazioni occupazionali sotto elencate.

L'orario settimanale da dichiarare è quello previsto dal contratto di lavoro in essere anche cumulando più contratti di lavoro o tipologie lavorative, senza la maggiorazione di eventuali straordinari.

Lavoratore dipendente a tempo indeterminato o determinato, lavoratore atipico, lavoratore autonomo, imprenditore, agricoltore (sono compresi i contratti di inserimento lavorativo, apprendistato, dottorato di ricerca, borsa di studio, praticantato).

Occupazione oltre le 36 ore settimanali	PUNTI 10
Occupazione oltre le 30 ore fino alle 36 ore settimanali (l'orario degli insegnanti a tempo pieno è fissato convenzionalmente in 36 ore settimanali)	PUNTI 8
Occupazione oltre le 24 ore fino alle 30 ore settimanali	PUNTI 6
Occupazione oltre le 18 ore fino alle 24 ore settimanali	PUNTI 4
Occupazione fino alle 18 ore settimanali	PUNTI 3
Occupazione occasionale superiore a 4 mesi	PUNTI 2
Occupazione occasionale fino a 4 mesi	PUNTI 1

Lavoratore sospeso per cassa integrazione guadagni ordinaria (ma non per evento meteorologico), straordinaria (anche per contratto di solidarietà) o in deroga: PUNTI 2

Studente se regolarmente iscritto a istituti di secondo grado, a corsi universitari o a corsi equipollenti di perfezionamento o specializzazione: PUNTI 2

Disoccupato iscritto al Centro per l'impiego e assimilati PUNTI 2

C) TEMPO DI ATTESA

Nel caso di domande non soddisfatte entro l'anno educativo per il quale era stata presentata domanda di ammissione, i relativi richiedenti dovranno presentare una nuova domanda di iscrizione per l'anno educativo successivo.

Il punteggio della graduatoria di settembre verrà aggiornato con l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di PUNTI 2 relativi al tempo di attesa.

3. ASSEGNAZIONE ED ACCETTAZIONE DEI POSTI

Sulla base delle domande di iscrizione presentate, il responsabile del servizio forma ed approva la graduatoria:

- entro la fine del mese di maggio per le domande pervenute sino al 30 aprile per gli inserimenti di settembre;
- entro la fine del mese di novembre per le domande pervenute sino al 31 ottobre per gli inserimenti di gennaio.

L'approvazione della graduatoria relativa agli accessi di gennaio non comporta l'aggiornamento della graduatoria del mese di settembre.

Pertanto, le domande pervenute dal 1° agosto al 31 di ottobre vengono inserite in apposita graduatoria posta in calce a quella di settembre; la stessa verrà utilizzata solo qualora quella riferita al mese di settembre dell'anno in corso sia esaurita.

Diversamente, con riferimento alla graduatoria per l'anno pedagogico successivo, le domande (anche inserite nella precedente graduatoria ed eventualmente non accolte) dovranno essere nuovamente presentate.

La graduatoria è portata a conoscenza dell'utenza attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Caldonazzo.

L'utente deve accettare il posto assegnato entro i termini e le modalità fissate nell'atto di approvazione della graduatoria, a pena di rinuncia e cancellazione dalla stessa, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento.

Nel caso di accettazione del posto, sempre entro il termine sopra indicato, è necessario:

- inoltrare il modulo di accettazione al servizio competente;
- effettuare il pagamento dell'importo di euro 150,00, quale anticipo tariffario, che sarà restituito al termine della frequenza del servizio, ad avvenuto controllo del regolare pagamento delle rette di frequenza; il mancato pagamento della cauzione è considerata a tutti gli effetti rinuncia al posto.

4. DISCIPLINA TRANSITORIA

I criteri per la formazione delle graduatorie, le modalità di presentazione ed ogni altro aspetto disciplinato dal presente atto trova applicazione a far data dall'esecutività del provvedimento di approvazione.

Pertanto la graduatoria riferita all'anno 2026/2027 per gli inserimenti programmati nel mese di settembre 2026 verrà redatta secondo quanto previsto dalla precedente disciplina di cui alla deliberazione della giunta comunale n. 71/2022.

Le domande di ammissione riferite invece al mese di gennaio 2027 dovranno essere presentate secondo le modalità previste dal presente atto e saranno valutate con i criteri di cui allo stesso, pur venendo poste, qualora accolte, in calce alla graduatoria riferita al mese di settembre 2026.

Eventuali domande già presentate e riferite ad inserimenti per gennaio 2027 dovranno essere ripresentate nel periodo 14 settembre – 30 ottobre, sulla base della nuova modulistica che verrà predisposta.

A decorrere invece dall'anno 2027/2028, le domande dovranno essere presentate nel rispetto del presente atto e saranno valutate alla luce dei criteri *ivi* definiti.